

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 220

del 25 settembre 2008

PREC205/08/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006, presentata dall'impresa Di Filippo Giuseppe – gara manutenzione straordinaria plesso scolastico di via Famiglietti in Comune di Volla di importo pari a euro 340.692,74. S.A.: Comune di Volla.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 21 marzo 2008 è pervenuta l'istanza di parere in oggetto, con la quale l'impresa Di Filippo Giuseppe ha rappresentato la controversia insorta con il Comune di Volla in merito all'esclusione dalla gara in epigrafe per mancato possesso della certificazione ISO.

L'istante ha contestato tale esclusione, evidenziando che per l'esecuzione di lavori di importo inferiore alla III classifica, ossia inferiore a euro 516.457,00 - come nel caso in esame in cui trattasi di lavori di importo pari a euro 340.692,74 - da parte di imprese che, come l'istante medesima, possiedono una classifica di qualificazione inferiore alla III, il Regolamento (D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.) non prevede l'obbligo di possedere la certificazione ISO.

In sede di istruttoria procedimentale la S.A. ha contro dedotto che, se è vero che a norma dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 34/2000 e s.m. l'obbligo di possedere il sistema di qualità aziendale sussiste per importi superiori al limite di euro 516.457,00, la stessa norma non prescrive affatto che tali certificazioni non possano essere richieste al di fuori dei casi in cui il loro possesso è stato previsto necessario.

A giudizio del Comune di Volla, infatti, è facoltà della S.A. richiedere nel bando di gara ulteriori e più restrittivi requisiti logicamente connessi all'oggetto dell'appalto, salvo il limite della ragionevolezza degli stessi e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito.

Ritenuto in diritto

La corretta interpretazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 34/2000 e s.m. è stata più volte oggetto di pronuncia da parte di questa Autorità, la quale ha chiarito (determinazione n. 29/2002 e deliberazioni n. 27/2004, n. 241/2003, n. 182/2003) che l'obbligo di possedere il requisito di qualità sussiste soltanto quando l'importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 sia già divenuto obbligatorio, ossia a partire dalla classifica III e, quindi, per importi superiori a euro 516.457,00.

Nel caso di specie l'importo dei lavori che i concorrenti sono chiamati ad eseguire (pari a euro 340.692,74) risulta inferiore a euro 516.457,00, per cui detti lavori possono essere eseguiti anche da imprese in possesso di qualificazioni in classifiche inferiori alla III, per le quali il Regolamento prevede l'esenzione dall'obbligo di possedere la certificazione ISO.

Proprio in ragione di tale previsione regolamentare, come già precisato nella deliberazione n. 190 del 14.06.2007 (PREC139/07), si deve ritenere che la S.A. non possa richiedere, quale requisito di ammissione alla gara, il possesso della qualità aziendale ad imprese che, come l'istante, vi partecipano con una classifica di qualificazione inferiore alla III.

Conseguentemente l'esclusione disposta dal Comune di Volla nei confronti dell'impresa Di Filippo Giuseppe per mancato possesso della certificazione ISO è da ritenersi illegittima.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che non è conforme alla normativa di settore l'operato della stazione appaltante che ha escluso dalla gara l'impresa Di Filippo Giuseppe, in possesso di una classifica di qualificazione inferiore alla III, a causa del mancato possesso della certificazione ISO,

illegittimamente richiesta dal bando quale requisito di partecipazione alla gara per l'esecuzione di lavori di importo inferiore alla III classifica.

Il Consigliere Relatore

Andrea Camanzi

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 2 ottobre 2008